SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

01A9141

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 agosto 2001.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti contraccettivi orali, ciclosporina, digossina, teofillina, warfarin, acenocumarolo, carbamazepina, fenobarbitale, fenitoina, inibitori della ricaptazione della serotonina (SRIs), nefazodone, trazodone, triptani, concernente il rischio di interazioni con preparazioni a base di Hypericum perforatum.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA E FARMACOEPIDEMIOLOGIA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere del CPMP Pharmacovigilance Working Party reso nella seduta del novembre 2000;

Visti i pareri della sottocommissione farmacovigilanza resi nelle sedute del 6 giugno 2001 e del 4 luglio 2001;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali a base di contraccettivi orali, ciclosporina, digossina, teofillina, warfarin, acenocumarolo, carbamazepina, fenobarbitale, fenitoina, inibitori della ricaptazione della serotonina (SRIs), nefazodone, trazodone, triptani;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti contraccettivi orali, ciclosporina, digossina, teofillina, warfarin, acenocumarolo, carbamazepina, fenobarbitale, fenitoina, inibitori della ricaptazione della serotonina (SRIs), nefazodone, trazodone, triptani, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti contraccettivi orali, ciclosporina, digossina, teofillina, warfarin, acenocumarolo, carbamazepina, fenobarbitale, fenitoina, inibitori della ricaptazione della serotonina (SRIs), nefazodone, trazodone, triptani, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2001

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Limitatamente alle specialità medicinali contenenti warfarin o acenocumarolo o ciclosporina

Sez. 4.3 - CONTROINDICAZIONI.

Preparazioni a base di Hypericum perforatum non devono essere assunte in contemporanea con medicinali contenenti warfarin, acenocumarolo, ciclosporina, a causa del rischio di decremento dei livelli plasmatici e di diminuzione dell'efficacia terapeutica di warfarin, acenocumarolo, ciclosporina (vedi sez. 4.5 Interazioni).

Limitatamente alle specialità medicinali contenenti warfarin o acenocumarolo

Sez. 4.5 - INTERAZIONI CON ALTRI MEDICINALI ED ALTRE FORME DI INTERAZIONE.

L'efficacia terapeutica di warfarin/acenocumarolo potrebbe essere ridotta dalla somministrazione contemporanea di preparazioni a base di Hypericum perforatum. Ciò a seguito dell'induzione degli enzimi responsabili del metabolismo dei farmaci da parte di tali preparazioni che pertanto non devono essere somministrate in concomitanza con warfarin/acenocumarolo. L'effetto di induzione può persistere per almeno 2 settimane dopo l'interruzione del trattamento con prodotti a base di Hypericum perforatum.

Se un paziente sta assumendo in concomitanza con warfarin/acenocumarolo prodotti a base di Hypericum perforatum i valori di INR devono essere controllati e la terapia con questi ultimi deve essere interrotta.

Monitorare attentamente i valori di INR, in quanto questi potrebbero aumentare dopo l'interruzione dell'assunzione di Hypericum perforatum. Il dosaggio di warfarin/acenocumarolo potrebbe necessitare di un aggiustamento.

Limitatamente alle specialità medicinali contenenti ciclosporina

Sez. 4.5 - Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione.

Le concentrazioni plasmatiche e nel sangue in toto di ciclosporina possono essere ridotte dalla somministrazione contemporanea di preparazioni a base di Hypericum perforatum. Ciò a seguito dell'induzione degli enzimi responsabili del metabolismo dei farmaci da parte di tali preparazioni che pertanto non devono essere somministrate in concomitanza con ciclosporina. L'effetto di induzione può persistere per almeno 2 settimane dopo l'interruzione del trattamento con prodotti a base di Hypericum perforatum.

Se un paziente sta assumendo in contemporanea prodotti a base di Hypericum perforatum i livelli ematici di ciclosporina devono essere controllati e la terapia con prodotti a base di Hypericum perforatum deve essere interrotta.

I livelli ematici di ciclosporina potrebbero aumentare con l'interruzione dell'assunzione di Hypericum perforatum. Il dosaggio di ciclosporina potrebbe necessitare di un aggiustamento.

Limitatamente alle specialità medicinali contenenti contraccettivi orali, digossina, teofillina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoina.

Sez. 4.4 - Avvertenze speciali e precauzioni d'uso.

Preparazioni a base di Hypericum perforatum non dovrebbero essere assunte in contemporanea con medicinali contenenti contraccettivi orali, digossina, teofillina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoina a causa del rischio di un decremento dei livelli plasmatici e di diminuzione dell'efficacia terapeutica di contraccettivi orali, digossina, teofillina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoina (vedi Sez. 4.5 Interazioni).

Limitatamente alle specialità medicinali contenenti contraccettivi orali

Sez. 4.5 - Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione.

Preparazioni a base di Hypericum perforatum non dovrebbero essere somministrate contemporaneamente a contraccettivi orali, in quanto si potrebbe avere una perdita dell'efficacia anticoncezionale. Sono state riportate gravidanze indesiderate e ripresa del ciclo mestruale. Ciò a seguito dell'induzione degli enzimi responsabili del metabolismo dei farmaci da parte delle preparazioni a base di Hypericum perforatum. L'effetto di induzione può persistere per almeno 2 settimane dopo l'interruzione del trattamento con prodotti a base di Hypericum perforatum.

Limitatamente alle specialità medicinali contenenti digossina

Sez. 4.5 - Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione.

Le concentrazioni sieriche di digossina possono essere diminuite dalla somministrazione contemporanea di preparazioni a base di Hypericum perforatum. Ciò a seguito dell'induzione degli enzimi responsabili del metabolismo dei farmaci e/o della glicoproteina P da parte di preparazioni a base di Hypericum perforatum che pertanto non dovrebbero essere somministrate in concomitanza con digossina.

Se un paziente sta assumendo contemporaneamente prodotti a base di Hypericum perforatum i livelli plasmatici di digossina devono essere controllati e la terapia con prodotti a base di Hypericum perforatum deve essere interrotta.

I livelli plasmatici di digossina potrebbero risultare aumentati con l'interruzione dell'assunzione di Hypericum perforatum. Il dosaggio di digossina potrebbe necessitare di un aggiustamento.

Limitatamente alle specialità medicinali contenenti teofillina

Sez. 4.5 - Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione.

Le concentrazioni plasmatiche di teofillina possono essere diminuite dalla somministrazione contemporanea di preparazioni a base di Hypericum perforatum. Ciò a seguito dell'induzione degli enzimi responsabili del metabolismo dei farmaci da parte di preparazioni a base di Hypericum perforatum che pertanto non dovrebbero essere somministrate in concomitanza con teofillina. L'effetto di induzione può persistere per almeno 2 settimane dopo l'interruzione del trattamento con prodotti a base di Hypericum perforatum.

Se un paziente sta assumendo in contemporanea prodotti a base di Hypericum perforatum, i livelli plasmatici di teofillina devono essere controllati e la terapia con prodotti a base di Hypericum perforatum deve essere interrotta.

I livelli plasmatici di teofillina potrebbero aumentare con l'interruzione dell'assunzione di Hypericum perforatum. Il dosaggio di teofillina potrebbe necessitare di un aggiustamento.

Limitatamente alle specialità medicinali contenenti carbamazepina o fenitoina

Sez. 4.5 - Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione.

I livelli sierici di carbamazepina/fenitoina possono essere ridotti dalla somministrazione contemporanea di preparazioni a base di Hypericum perforatum. Ciò a seguito dell'induzione degli enzimi responsabili del metabolismo dei farmaci da parte di preparazioni a base di Hypericum perforatum che, pertanto non dovrebbero essere somministrate in concomitanza con carbamazepina/fenitoina. L'effetto di induzione può persistere per almeno 2 settimane dopo l'interruzione del trattamento con prodotti a base di Hypericum perforatum.

Se un paziente sta assumendo contemporaneamente prodotti a base di Hypericum perforatum i livelli ematici di carbamazepina/fenitoina devono essere controllati e la terapia con prodotti a base di Hypericum perforatum deve essere interrotta.

I livelli ematici di carbamazepina/fenitoina potrebbero aumentare con l'interruzione dell'assunzione di Hypericum perforatum. Il dosaggio di carbamazepina/fenitoina potrebbe necessitare di un aggiustamento.

Limitatamente alle specialità medicinali contenenti fenobarbitale

Sez. 4.5 - Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione.

L'efficacia del fenobarbitale può essere ridotta dalla somministrazione contemporanea di preparazioni a base di Hypericum perforatum. Ciò a seguito dell'induzione degli enzimi responsabili del metabolismo dei farmaci da parte di preparazioni a base di Hypericum perforatum che pertanto non dovrebbero essere somministrate in concomitanza con fenobarbitale. L'effetto di induzione può persistere per almeno 2 settimane dopo l'interruzione del trattamento con prodotti a base di Hypericum perforatum.

Se un paziente sta assumendo contemporaneamente prodotti a base di Hypericum perforatum i livelli ematici di fenobarbitale devono essere controllati e la terapia con prodotti a base di Hypericum perforatum deve essere interrotta.

I livelli ematici di fenobarbitale potrebbero aumentare con l'interruzione dell'assunzione di Hypericum perforatum. Il dosaggio di fenobarbitale potrebbe necessitare di un aggiustamento.

Limitatamente alle specialità medicinali contenenti inibitori della ricaptazione della serotonina (SRIs), nefazodone, trazodone, triptani

Sez. 4.4 - Avvertenze speciali e precauzioni d'uso.

Gli effetti indesiderati possono essere più frequenti durante l'uso contemporaneo di inibitori della ricaptazione della serotonina (SRIs), nefazodone, trazodone, triptani e preparazioni a base di Hypericum perforatum.

01A9448

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 maggio 2001.

Integrazioni e modifiche al decreto ministeriale del 12 ottobre 2000 concernente le visite di controllo da parte dei medici di controllo dell'I.N.P.S.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996 e 12 ottobre 2000, che ne hanno dato attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 11 del decreto ministeriale 12 ottobre 2000, con il quale sono state apportate talune modifiche alla composizione delle commissioni miste provinciali per la gestione della disciplina recata dal decreto stesso;

Viste le note del 14 novembre 2000 e del 23 gennaio 2001, con le quali, rispettivamente, la federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed il sindacato medici visite controllo hanno concordemente chiesto il mantenimento in dette commissioni miste anche di un rappresentante di detta federazione;

Viste le note del 19 dicembre 2000 e 15 febbraio 2001, con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha sostanzialmente chiesto, per l'ipotesi dell'inserimento anche di un rappresentante della citata federazione, che, per motivi di funzionalità delle ripetute commissioni miste, in caso di parità di voto, prevalga il voto del presidente;

Ritenuto di aderire a tali richieste;

Decreta:

Il comma 1 dell'art. 12 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, cosi come modificato dell'art. 11 del decreto 12 ottobre 2000, è sostituito dal seguente:

«1. Per la gestione della disciplina di cui al presente decreto saranno costituite in ogni sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale commissioni miste, nominate dal direttore della sede e costituite, per l'amministrazione, dallo stesso direttore o suo delegato, con funzioni di presidente, nonché dal dirigente medico-legale responsabile del collegio medico-legale della sede provinciale e, per la componente medica, da un rappresentante designato dal locale ordine dei medici e da un rappresentante designato dai medici di controllo iscritti nelle liste speciali della provincia. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente».

Roma, 28 maggio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro della sanità
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 55

01A9560

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 30049).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Fintecna, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1999 - 10 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Fintecna, con sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 75 unità lavorative per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1999 con decorrenza 11 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 2000 al 10 ottobre 2000, unità di Roma, per un massimo di 61 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 2000 con decorrenza 11 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9435

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna S.p.a. (settore metalmeccanico), unità di Genova e Roma. (Decreto n. 30050).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna S.p.a. (settore metalmeccanico), tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 1° novembre 1999 - 31 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 5 aprile 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna S.p.a. (settore metalmeccanico), con sede in Genova, ora Roma, unità di Genova, per un massimo di 23 unità lavorative, unità di Roma, per un massimo di 7 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1999 con decorrenza 1° novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000, unità di Genova, per un massimo di 14 unità lavorative, unità di Roma, per un massimo di 7 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 2000 con decorrenza 1° maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9436

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna (settore edile), unità di Roma. (Decreto n. 30051).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna (settore edile), tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1999 - 10 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna (settore edile), con sede in Genova, ora Roma, unità di Roma, per un massimo di 60 unità lavorative per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1999 con decorrenza 11 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 2000 al 10 ottobre 2000, unità di Roma, per un massimo di 54 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 2000 con decorrenza 11 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9437

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonifica - Gruppo Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 30052).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Bonifica - Gruppo Fintecna, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1999 - 10 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonifica - Gruppo Fintecna, con sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 175 unità lavorative per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 11 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 2000 al 10 ottobre 2000, unità di Roma, per un massimo di 157 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 2000 con decorrenza 11 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9438

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 30053).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Fintecna, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1999 - 10 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Fintecna, con sede

in Roma, unità di Roma, per un massimo di 5 unità lavorative per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 11 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 2000 al 10 ottobre 2000, unità di Roma, per un massimo di 4 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 2000 con decorrenza 11 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9439

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna, unità di Genova (ex Ilva). (Decreto n. 30058).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 1° novembre 1999-31 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 5 aprile 1994 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna, con sede in Genova, ora Roma, unità di Genova (ex Ilva) per un massimo di 26 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1999 con decorrenza 1° novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000, unità di Genova (ex Ilva) per un massimo di 22 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 2000 con decorrenza 1° maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9490

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna, unità di Sesto S. Giovanni (ex Ilva). (Decreto n. 30059).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 1° novembre 1999-31 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 5 aprile 1994 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna, con sede in Genova, ora Roma, unità di Sesto S. Giovanni (Milano) (ex Ilva), per un massimo di 22 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1999 con decorrenza 1° novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000 unità di Sesto S. Giovanni (Milano) (ex Ilva), per un massimo di 7 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 2000 con decorrenza 1° maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9491

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna, unità di Torre Annunziata (ex Ilva). (Decreto n. 30060).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 1° novembre 1999-31 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 5 aprile 1994 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione, ora Fintecna, con sede in Genova, ora Roma, unità di Torre Annunziata (ex Ilva) (Napoli), per un massimo di 10 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1999 con decorrenza 1° novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000 unità di Torre Annunziata (ex Ilva) (Napoli), per un massimo di 2 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 2000 con decorrenza 1° maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9492

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna, unità di Riomarina Isola d'Elba (ex Ilva). (Decreto n. 30061).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 1° novembre 1999-31 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 5 aprile 1994 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna, con sede in Genova, ora Roma, unità di Riomarina Isola d'Elba (ex Ilva) (Livorno), per un massimo di 6 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1999 con decorrenza 1° novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000, unità di Riomarina Isola d'Elba (ex Ilva) (Livorno), per un massimo di 2 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 2000 con decorrenza 1° maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9493

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna ex Nuova Mecfond ex Italimpianti sud ora Fintecna S.p.a., unità di Taranto. (Decreto n. 30062).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna ex Nuova Mecfond ex Italimpianti sud ora Fintecna S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 1° novembre 1999-31 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 7 marzo 1996 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 18 luglio 1995, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna ex Nuova Mecfond ex Italimpianti sud ora Fintecna S.p.a., con sede in Genova ora Roma, unità di Taranto per un massimo di 29 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1999 con decorrenza 1° novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000, unità di Taranto, per un massimo di 29 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 2000 con decorrenza 1° maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9494

DECRETO 27 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Nuova Frontiera», in Montescaglioso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - Registro delle imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società coperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 1° dicembre 2000, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. «Nuova Frontiera», con sede in Montescaglioso, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la società cooperativa a r.l. «Nuova Frontiera», con sede in Montescaglioso, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 27 giugno 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A9450

DECRETO 6 agosto 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative al sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «La Rinascente» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Mario Quartapelle, in data 13 maggio 1963, registro imprese n. 921, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 55;

società cooperativa edilizia «Spinozzi» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone, in data 30 marzo 1977, registro imprese n. 1468, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 304;

società cooperativa edilizia «Alba Nuova» a r.l., con sede in Alba Adriatica (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Di Gianvito, in data 27 ottobre 1978, registro imprese n. 2443, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 493;

società cooperativa edilizia «Valligiana» a r.l., con sede in Valle Castellana (Teramo), costituita a rogito notaio Mauro Bracciolani, in data 8 febbraio 1980, registro imprese n. 3484, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 579.

Teramo, 6 agosto 2001

Il direttore provinciale: DE PAULIS

01A9532

DECRETO 8 agosto 2001.

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda - Previmoda» in forma abbreviata «Fondo Pensione Previmoda», in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e i integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, adottato con decreto ministeriale 14 gennaio 1997, n. 211, ed in particolare il comma 5, dell'art. 9, in tema di riconoscimento della personalità giuridica;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista l'istanza presentata in data 26 marzo 2001 dall'associazione «Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda - Previmoda», per il riconoscimento della personalità giuridica;

Visto l'atto costitutivo dell'associazione predetta, a rogito del notaio dott. Ernesto Vismarra, in data 22 luglio 1998, registrato a Milano il 31 luglio 1998;

Visto lo statuto dell'associazione in parola, approvato dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione con delibera del 26 aprile 2001;

Preso atto che la commissione di vigilanza, con la predetta delibera, ha altresì rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'art. 59, comma 41, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dell'associazione in questione, subordinandone l'efficacia al riconoscimento della personalità giuridica;

Decreta:

All'associazione «Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori indu-

striali del sistema moda - Previmoda» in forma abbreviata «Fondo Pensione Previmoda», con sede in Milano, viale Sarca, 223, è riconosciuta la personalità giuridica.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A9546

DECRETO 8 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Unità», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «Unità», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Luca Torricella in data 24 maggio 1975, repertorio n. 1527, registro società n. 4275, presso il tribunale di Taranto.

Taranto, 8 agosto 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A9447

DECRETO 8 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «L. Angelini», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «L. Angelini», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 22 giugno 1977, repertorio n. 162410, registro società n. 4662, presso il tribunale di Taranto.

Taranto, 8 agosto 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A9531

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 agosto 2001.

Aggiornamento per limiti di concentrazione delle miscele di composti di tabella 2b in conformità all'art. 4, comma 2, della legge n. 93/1997 di ratifica della Convenzione di Parigi sulla proibizione delle armi chimiche.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 18 novembre 1995, n. 496, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinamento ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993», così come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, recante norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496;

Vista la legge 4 aprile 1997, n. 93, art. 4, comma 2, che, ai fini delle dichiarazioni fissa i limiti delle miscele a bassa concentrazione di prodotti chimici di cui al paragrafo 5 delle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche ratificata con legge 18 novembre 1995, n. 496;

Vista la stessa legge 4 aprile 1997, n. 93, art. 4, comma 2, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero di aggiornare con decreto tali limiti sulla base dei parametri che saranno indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati parte;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attività produttive e che all'art. 27 trasferisce al Ministero delle attività produttive le funzioni esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero;

Vista la decisione in materia presa dalla V Conferenza degli Stati parte con prot. n. C - V/DEC. 19 del 19 maggio 2000 ed in cui si definiscono i limiti delle miscele a bassa concentrazione dei prodotti di tabella 2 e di tabella 3 ai fini delle dichiarazioni;

Decreta:

1. In relazione all'applicazione delle disposizioni sulle dichiarazioni periodiche relative alle miscele a bassa concentrazione contenenti prodotti chimici di tabella 2 e di tabella 3 di cui al paragrafo 5 delle Parti VII ed VIII della Convenzione ed a parziale variante di quanto disposto nell'art. 4, comma 2, della legge 4 aprile 1997, n. 93:

tali dichiarazioni non sono più dovute per miscele a bassa concentrazione contenenti il 30% o meno di un prodotto di tabella 2B o di tabella 3;

rimangono valide le disposizioni vigenti di cui alla legge 4 aprile 1997, n. 93, art. 4, comma 2, per le dichiarazioni relative a miscele a bassa concentrazione che contengono prodotti di tabella 2A e 2A* inferiori a 0,5%.

2. Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore dal momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 agosto 2001

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro degli affari esteri
RUGGIERO

01A9617

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 luglio 2001.

Autorizzazione al laboratorio «Centro Analisi & Servizi» di Barcellona Pozzo di Gotto ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P, per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 5 luglio 2001 dal laboratorio «Centro Analisi & Servizi S.r.l.», ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), via Ugo La Malfa n. 18, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Centro Analisi & Servizi S.r.l.», ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), via Ugo La Malfa n. 18, nella persona del responsabile dott. Alessandro Visco, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Analisi spettrofometrica nell'ultravioletto.

Determinazione del numero dei perossidi.

Determinazione dell'acidità titolabile.

01A9138

DECRETO 8 agosto 2001.

Revoca del decreto 7 novembre 2000 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 2000, con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

Vista l'istanza presentata dal consorzio per la tutela del formaggio Parmigiano Reggiano, con sede in Reggio Emilia, soggetto richiedente la protezione transitoria predetta, con la quale si chiede di revocare detta protezione, motivando la richiesta con la necessità di definire il quadro tecnico di riferimento nel quale inserire le pratiche attuative della modifica della disciplina di produzione, oggetto della citata protezione transitoria;

Considerato che non si sono verificate le condizioni di cui all'art. 2 del citato decreto ai fini dell'applicazione di detta protezione che conseguentemente è possibile procedere alla revoca del decreto medesimo, senza recare pregiudizio alle situazioni giuridiche interessate dal citato decreto;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del decreto per le considerazioni sopra riportate;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 7 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 2000, con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, è revocato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A9449

DECRETO 28 agosto 2001.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a base spumante per le regioni Piemonte, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria e le province autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia

giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e del trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 21 giugno 1995, n. 149, recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Piemonte, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria e le province autonome di Trento e Bolzano con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche che richiedono l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia.

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2001-2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Piemonte, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi. Limitatamente ai prodotti ottenuti dalle uve raccolte nella provincia di Trieste e destinati a dare vini da tavola è consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale fino ad un grado per le uve a bacca bianca e fino ad un grado e mezzo per le uve a bacca rossa.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: PETROLI

01A9619

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 5 luglio 2001.

Attivazione degli uffici di Arezzo, Vercelli, Pordenone, Trieste e Salerno.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Arezzo, Vercelli, Pordenone, Trieste e Salerno.

1.1. Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate e le sezioni staccate specificati nell'unita tabella A. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella B.

1.3. A decorrere dalla data di avvio dell'ufficio di Vercelli, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Vercelli e la locale sezione staccata della direzione regionale esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze del predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

1.4. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Arezzo, Pordenone, Trieste e Salerno, i compiti già svolti da tali uffici in materia

di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti agli uffici locali dei medesimi capoluoghi.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Arezzo, con le sezioni staccate di Cortona e Poppi, Vercelli, Pordenone, Trieste e Salerno, con le sezioni staccate di Amalfi e Mercato San Severino. Va precisato che a Salerno e Trieste sono previsti due uffici ma, per difficoltà legate al reperimento degli immobili necessari, viene attivato un solo ufficio per ciascuna sede, con competenza estesa all'intera circoscrizione territoriale delle sedi medesime.

Gli uffici attivati assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali. Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quello operante a Vercelli, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continua temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Vengono di contro soppressi gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali di Arezzo, Pordenone, Trieste e Salerno, in quanto l'avvio degli uffici disposto nel presente atto completa l'attivazione dei nuovi uffici di quelle province.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Tale attività rimane perciò concentrata presso l'ufficio IVA di Vercelli, in quanto ancora operante, mentre ad Arezzo, Pordenone, Trieste e Salerno, dove l'ufficio IVA viene soppresso, è invece trasferita agli uffici dei predetti capoluoghi.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 5 luglio 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA A

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
TOSCANA	Arezzo	Ufficio di **Arezzo** e sezioni staccate di Cortona e Poppi	Uffici distrettuali delle imposte dirette di Arezzo, Cortona e Poppi nonché ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Arezzo	10 luglio 2001
PIEMONTE	Vercelli	Ufficio di **Vercelli**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Vercelli	12 luglio 2001
FRIULI VENEZIA GIULIA	Pordenone	Ufficio di **Pordenone**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Pordenone	12 luglio 2001
	Trieste	Ufficio di **Trieste**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, uffici del registro bollo-radio, civili e successioni-giudiziari, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Trieste	19 luglio 2001
CAMPANIA	Salerno	Ufficio di **Salerno** e sezioni staccate di Amalfi e Mercato San Severino	Uffici distrettuali delle imposte dirette di Salerno, Amalfi e Mercato San Severino nonché uffici del registro civili-successioni e giudiziari-bollo, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Salerno	19 luglio 2001

TABELLA B

Competenza territoriale degli uffici di Arezzo
Vercelli, Pordenone, Trieste e Salerno

Sede	Circoscrizione territoriale
Arezzo	Arezzo, Bibbiena, Capolona,Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla.
Vercelli	Albano Vercellese, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Casanova Elvo, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Lamporo, Lenta, Lignana, Lozzolo, Motta dé Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Roasio, Ronsecco, Rovasenda, Sali Vercellese, San Giacomo Vercellese, Stroppiana, Tricerro, Trino, Vercelli, Villarboit, Villata.
Pordenone	Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, Zoppola.
Trieste	Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorlingo della Valle, Sgonico, Trieste.
Salerno	Acerno, Amalfi, Atrani, Baronissi, Bellizzi, Bracigliano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Cava dé Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Fisciano, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Maiori, Mercato San Severino, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Positano, Praiano, Ravello, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Scala, Siano, Tramonti, Vietri sul Mare.

01A9500

DECRETO 17 luglio 2001.

Attivazione degli uffici di Gela, Pavia e Tortona.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Gela, Pavia e Tortona.

1.1. Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate specificati nell'unità tabella A. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella B.

1.3. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Pavia e la locale sezione staccata della direzione regionale esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze del predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

1.4. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Caltanissetta e Alessandria, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti agli uffici locali dei medesimi capoluoghi.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Gela, Pavia e Tortona. Va precisato che la data di attivazione dell'ufficio di Gela era già stata fissata con atto del direttore dell'Agenzia del 3 aprile 2001 ma per difficoltà amministrative sopravvenute in prossimità della data stabilita, che hanno impedito la tempestiva disponibilità dell'immobile destinato ad ospitare il nuovo ufficio, si è reso necessario differirla. Tali difficoltà sono ora superate, per cui viene nuovamente disposta l'attivazione dell'ufficio di Gela.

Gli uffici attivati assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali. Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccateregionali hanno invece competenza provinciale, sicché quello operante a Pavia, dove non sono ancora entrati

in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continua temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Vengono di contro soppressi gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali di Caltanissetta e Alessandria, in quanto l'avvio degli uffici di Gela e Tortona completa l'attivazione dei nuovi uffici di quelle province.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Tale attività rimane perciò concentrata presso l'ufficio IVA di Pavia, in quanto ancora operante, mentre a Caltanissetta e ad Alessandria, dove l'ufficio IVA viene soppresso, è invece trasferita agli uffici dei predetti capoluoghi.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 17 luglio 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA A

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
SICILIA	Caltanissetta	Ufficio di **Gela**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Gela nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Caltanissetta	24 luglio 2001
LOMBARDIA	Pavia	Ufficio di **Pavia**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Pavia	25 luglio 2001
PIEMONTE	Alessandria	Ufficio di **Tortona**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Tortona nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Alessandria	31 luglio 2001

TABELLA B

Competenza territoriale degli uffici
di Gela, Pavia e Tortona

Sede	Circoscrizione territoriale
Gela	Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi.
Pavia	Bascapè, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cava Manara, Ceranova, Certosa di Pavia, Dorno, Giussago, Gropello Cairoli, Landriano, Marcignago, Mezzana Rabattone, Pavia, Rognano, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sant'Alessio con Vialone, Siziano, Sommo, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Travacò Siccomario, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanova d'Ardenghi, Zeccone; Zerbolò, Zinasco.
Tortona	Alzano Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano-Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gavazzana, Gremiasco, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Piovera, Pontecurone, Pozzol Groppo, Sale, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino.

01A9501

DECRETO 26 luglio 2001.

Attivazione dell'ufficio di Cosenza.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione dell'ufficio di Cosenza.

1.1. Alla data del 2 agosto 2001 è attivato l'ufficio di Cosenza, con le sezioni staccate di Acri, Montalto Uffugo e Rogliano, e sono contestualmente soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro di Cosenza ed Acri, gli uffici delle imposte dirette di Montalto Uffugo e Rogliano nonché l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e la sezione staccata della direzione regionale di Cosenza.

1.2. L'ufficio di Cosenza opera con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella.

1.3. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Cosenza, i compiti già svolti da tale ufficio in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti all'ufficio di Cosenza.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione dell'ufficio di Cosenza, con le sezioni staccate di Acri, Montalto Uffugo e Rogliano. Il nuovo ufficio assorbe le competenze degli uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e della sezione staccata della direzione regionale operanti in quelle località, che vengono soppressi in quanto la loro circoscrizione territoriale coincide con quella del nuovo ufficio locale.

Viene altresì stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. L'esecuzione di tali adempimenti, ormai residuali, viene concentrata presso l'ufficio di Cosenza, con competenza estesa alla circoscrizione territoriale dell'ufficio di Paola.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA

Competenza territoriale dell'ufficio di Cosenza

Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Malvito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Paterno Calabro, Parenti, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Vincenzo la Costa, Santa Caterina Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano.

01A9502

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 agosto 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 130923 del 31 luglio 2001, del direttore dell'ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo dal 28 luglio 2001 alle ore 10 del 6 agosto 2001;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare, essendo stato causato dal guasto degli archiviatori rotanti n. 1 e 2 e che l'archiviatore n. 1 è stato rimesso in funzione in data 31 luglio 2001 mentre l'archiviatore n. 2 è stato svuotato, consentendo di ripristinare l'accesso alla consultazione degli atti entro le ore 10 del 6 agosto 2001, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che con nota in data 10 agosto 2001, prot. n. 250, ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Mantova come segue:

1) per quanto riguarda i titoli di trascrizione dal n. 1 del 1983 al n. 5520 del 1990 e le note di iscrizione dal n. 994 del 1985 al n. 1450 del 2001 (contenuti nell'archiviatore n. 2) dal 28 luglio 2001, alle ore 10 del 6 agosto 2001;

2) per quanto riguarda le note di trascrizione dal n. 1 del 1983 al n. 5140 del 2001 (contenuti nell'archiviatore n. 1) dal 30 luglio 2001 al 31 luglio 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 agosto 2001

Il direttore compartimentale: ETTORRE

01A9618

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibixetin»

Estratto decreto A.I.C. n. 367 del 12 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IBIXETIN nelle forme e confezioni: «20 mg compresse solubili» 12 compresse, «20 mg/5ml soluzione orale» 1 flacone 60 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide, 56, Torre 6 - 20134, Italia, codice fiscale n. 02578030153.

Produttore: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia - Roma, via Campobello n. 15 (produzione completa e controlli).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione «20 mg compresse solubili» 12 compresse - A.I.C. n. 034983027 (in base 10), 11CM3M (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa solubile, classe «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Composizione: 1 compressa solubile:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg equivalente a fluoxetina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 142,66 mg; mannitolo 14,54 mg; saccarina sodica 11,19 mg; sorbitolo 6,71 mg; silice colloidale 5,93 mg; sodio stearil fumarato 5,93 mg; amido di mais 55,93 mg; povidone 41,38 mg; aroma anice 2,24 mg; aroma menta 1,12 mg;

confezione: «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone 60 ml - A.I.C. n. 034983039 (in base 10), 11CM3Z (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale, classe «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Composizione: 5 ml di soluzione orale:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg equivalente a fluoxetina 20 mg;

eccipienti: saccarosio 3000 mg; glicerina 1000 mg; acido benzoico 2,5 mg; aroma menta 10,5 mg; acqua depurata quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: la fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9453

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicorette»

Estratto decreto A.I.C. n. 392 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NICORETTE anche nelle forme e confezioni: «4 mg gomme da masticare medicate» 30 gomme, «4 mg gomme da masticare medicate» 105 gomme alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB, con sede legale e domicilio fiscale in S-171 97 Stoccolma, Frosundaviks allè 15, Svezia (SE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«4 mg gomme da masticare medicate» 30 gomme, A.I.C. n. 025747243 (in base 10), 0SKRTC (in base 32);

forma farmaceutica: gomma da masticare medicata; classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da bando o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn A.B. stabilimento sito in Svezia, Norrbroplatsen 2 P.O. box 941 Helsingborg (produzione completa); Scan-gum-aps stabilimento sito in Danimarca, Esbjerg (preparazione bulk prodotto finito).

Composizione: 1 gomma:

principio attivo: complesso di resina nicotinica contenente il 20% di nicotina 20 mg, pari a nicotina 4 mg;

eccipienti: gomma da masticare base 725,65 mg; sorbitolo polvere 152,3 mg; sorbitolo soluzione al 70% 38,1 mg; aroma menta e frutta 22 mg; sodio carbonato anidro 30 mg; glicerina soluzione all'85% 9,6 mg; giallo chinolina (E104) 0,35 mg;

confezione: «4 mg gomme da masticare medicate» 105 gomme, A.I.C. n. 025747256 (in base 10), 0SKRTC (in base 32);

forma farmaceutica: gomma da masticare medicata; classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da bando o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn A.B. stabilimento sito in Svezia, Norrbroplatsen 2 P.O. box 941 Helsingborg (produzione completa); Scan-gum-aps stabilimento sito in Danimarca, Esbjerg (preparazione bulk prodotto finito).

Composizione: 1 gomma:

principio attivo: complesso di resina nicotinica contenente il 20% di nicotina 20 mg, pari a nicotina 4 mg;

eccipienti: gomma da masticare base 725,65 mg; sorbitolo polvere 152,3 mg; sorbitolo soluzione al 70% 38,1 mg; aroma menta e frutta 22 mg; sodio carbonato anidro 30 mg; glicerina soluzione all'85% 9,6 mg; giallo chinolina (E104) 0,35 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9456

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio Cloruro»

Estratto decreto G n. 394 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune SODIO CLORURO nella forma e confezione: «0,9% soluzione per infusione» un flacone di polietilene da 100 ml.

Titolare A.I.C.: società Fresenius Kabi Italia p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre n. 41-43, Isola della Scala (Verona), codice fiscale n. 00227080231.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: Fresenius Kabi Espana s.a. nello stabilimento sito in Villasar de Dalt (Barcellona), Spagna.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,9% soluzione per infusione» un flacone di polietilene da 100 ml;

A.I.C.: n. 031938309/G (in base 10), 0YGPS5 (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi e di cloruro di sodio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9462

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eifel»

Estratto decreto n. 402 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EIFEL, nelle forme e confezioni: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse, «80 mg compresse effervescenti» 60 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino n. 25, c.a.p. 10154 - Italia, codice fiscale n. 05146060016.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«80 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034584019 (in base 10), 10ZFGM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A»; nota: 76;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinali in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni 240 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una compressa effervescente:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg Fe^{++});

eccipienti: acido ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acibo tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartame 80 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio (E 110) 2 mg;

«80 mg compresse effervescenti» 60 compresse;

A.I.C. n. 034584021 (in base 10), 10ZFGP (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni 240 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una compressa effervescente:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg Fe^{++});

eccipienti: acido ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartame 80 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio (E 110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9461

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoprololo»

Estratto decreto A.I.C. n. 406 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico METOPROLOLO nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 50 compresse, «100 mg compresse» 100 compresse, «200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse, «200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo de' Bacchettoni, 1/A - 51100, Italia, codice fiscale n. 01056750472.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 035054016 (in base 10), 11FSGO (in base 32);

forma farmaceutica: compressa classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Stada Arzneimittel AG, stabilimento sito in Germania, Stadastraße 2-18 - Bad Vilbel (confezionamento e controlli); Doppel farmaceutici S.r.l. - stabilimento sito in Italia, Stradone Farnese, 118 - Piacenza (completa); Laboratorio farmacologico milanese S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Monterosso, 273 - Caronno Pertusella (VA) (confezionamento e controllo); Pharbil Pharma GmbH, stabilimento sito in Germania, Hildebrandstr, 12 - Gottingen (produzione in bulk).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: metoprololo tartrato 100 mg;

eccipienti: lattosio 1H20 214,75 mg; poli (1-vinil-2- pirrolidone) 10 mg; croscaramellosio sodico 17,25 mg; magnesio stearato 3 mg; talco 7,5 mg; diossido di silicio ad elevata dispersione 2,5 mg;

«100 mg compresse» 100 compresse - A.I.C. n. 035054028/G (in base 10), 11FSGD (in base 32);

forma farmaceutica: compressa, classe «A».

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Stada Arzneimittel AG, stabilimento sito in Germania, Stadastraße 2-18 - Bad Vilbel (confezionamento e controlli); Doppel farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Italia, Stradone Farnese, 118 - Piacenza (completa); Laboratorio farmacologico milanese S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Monterosso, 273 - Caronno Pertusella (Varese) (confezionamento e controllo); Pharbil Pharma GmBH stabilimento sito in Germania, Hildebrandstr, 12 - Gottingen (produzione in bulk).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: metoprololo tartrato 100 mg;

eccipienti: lattosio 1H120 214,75 mg; poli (1-vinil-2- pirrolidone) 10 mg; croscaramellosio sodico 17,25 mg; magnesio stearato 3 mg; talco 7,5 mg; diossido di silicio ad elevata dispersione 2,5 mg;

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse - A.I.C. n. 035054030/G (in base 10), 11FSGG (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato; classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Stada Arzneimittel AG, stabilimento sito in Germania, Stadastraße 2-18 - Bad Vilbel (confezionamento e controlli); Doppel farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Italia, Stradone Farnese, 118 - Piacenza (completa); Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Monterosso 273 - Caronno Pertusella (Varese) (confezionamento e controllo); Pharbil Pharma GmbH, stabilimento sito in Germania, Hildebrandstr. 12 - Gottingen (produzione in bulk).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: metoprololo tartrato 200 mg;

eccipienti: lattosio 1H20 66 mg; poliacrilato 80 mg; fecola di mais 20 mg; magnesio stearato 35 mg; diossido di silicio ad elevata dispersione 2 mg; metil idrossi propil cellulosa 4,43 mg; macrogol 4000 1,14 mg; talco 0,57 mg; E171 0,86 mg;

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse - A.I.C. n. 035054042/G (in base 10), 11FSGU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Stada Arzneimittel AG, stabilimento sito in Germania, Stadastraße 2-18 - Bad Vilbel (confezionamento e controlli); Doppel farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Italia, Stradone Farnese, 118 - Piacenza (completa); Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Monterosso, 273 - Caronno Pertusella (Varese) (confezionamento e controllo); Pharbil Pharma GmbH, stabilimento sito in Germania, Hildebrandstr, 12 - Gottingen (produzione in bulk).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: metoprololo tartrato 200 mg;

eccipienti: lattosio 1H20 66 mg; poliacrilato 80 mg; fecola di mais 20 mg; magnesio stearato 35 mg; diossido di silicio ad elevata dispersione 2 mg; metil idrossi propil cellulosa 4,43 mg; macrogol 4000 1,14 mg; talco 0,57 mg; E171 0,86 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Reppublica italiana.

01A9454

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral»

Estratto decreto A.I.C. n. 408 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SANDIMMUN NEORAL anche nelle forme e confezioni: «10 mg capsule molli» 50 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, strada statale 233 km 20,5 - 21040, Italia, codice fiscale 07195130153.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10 mg capsule molli» 50 capsule, A.I.C. n. 029453053 (in base 10), 0W2URX (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle, classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novartis Pharma AG stabilimento sito in Basilea (Svizzera) (confez. primario, confez. terminale e controllo); RP Scherer GMBH stabilimento sito in Eberbach/Baden (Germania) (Produzione Bulk).

Composizione: 1 capsula contiene:

principio attivo: ciclosporina 10 mg;

eccipienti: soluzione di riempimento: DL-α-tocoferolo 0,1 mg; etanolo assoluto 10,0 mg; glicole propilenico mg 10,0; mono-, di-, trigliceridi di olio di mais 34,4 mg; olio di ricino poliossietilenato idrogenato 40,5 mg. Componenti della capsula: titanio biossido 1,130 mg; glicerolo 85% 6,86 mg; glicole propilenico mg 10,84; gelatina 53,56 mg; etanolo mg 1,50; acqua mg 1,50.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazone delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029453014 - «25 mg capsule molli», 50 capsule;

A.I.C. n. 029453026 - «50 mg capsule molli», 50 capsule;

A.I.C. n. 029453038 - «100 mg capsule molli», 30 capsule;

A.I.C. n. 029453040 - «100 mg soluzione orale», flacone da 50 ml.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Reppublica italiana.

01A9457

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Intrafer»

Estratto decreto A.I.C. n. 410 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale INTRAFER anche nelle forme e confezioni: «50 mg/ml gocce orali soluzione» flacone da 50 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Geymonat S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone), via S. Anna, 2 - 03012 Italia, codice fiscale 00192260602.

Confezione autorizzata, numero e A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50 mg/ml gocce orali» flacone da 50 ml, A.I.C. n. 016747040 (in base 10), OHZ2K0 (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione, classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Geymonat S.p.a. stabilimento sito in Anagni (Italia), via S. Anna, 2 (Tutte).

Composizione: 1 millilitro:

principio attivo: ferro (III), polimaltosato complesso (maltofer/XR364) 178,5 mg (equivalente a 50 mg di Fe^{+++});

eccipienti: saccarosio 50 mg; metil p-idrossibenzoato 1,8 mg; propile p-idrossibenzoato 0,2 mg; essenza di limone 0,6 mg; etanolo 0,005 ml; polisorbato 80 0,001 ml; acqua depurata 0,88 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Reppublica italiana.

01A9455

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hizaar»

Estratto decreto NCR n. 440 del 12 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale HIZAAR anche nelle forme e confezioni: «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse, «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6, codice fiscale n. 00422760587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

100 mg + 25 mg compresse rivestite con film, 14 compresse;

A.I.C. n. 032079030 (in base 10), OYLZ5Q (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: MSD ltd stabilimento sito in Cramlington, Northumberlanb, Regno Unito, Shotton Lane (probuzione completa); Merck Sharp & Dohme B.V. stabilimento sito in Haarlem - Paesi Bassi, Waarberweg, 39 (solo confezionamento).

Composizione: una compressa:

principio attivo: losartan potassico 100 mg; idroclorotiazide 25 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 175,4 mg; lattosio monoidrato 126,26 mg; amido pregelatinizzato 69,84 mg; magnesio stearato 3,5 mg; idrossipropilcellulosa 6 mg; metilidrossipropilcellulosa 6 mg; titanio diossido 2,93 mg; E 104 giallo chinolina su alluminio idrato 0,0745 mg; cera carnauba 0,05 mg;

100 mg + 25 mg compresse rivestite con film, 28 compresse;

A.I.C. n. 032079042 (in base 10), OYLZ62 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: MSD ltd stabilimento sito in Cramlington, Northumberland, Regno Unito, Shotton Lane (produzione completa); Merck Sharp & Dohme B.V. stabilimento sito in Haarlem - Paesi Bassi, Waarberweg, 39 (solo confezionamento);

Composizione: una compressa:

principio attivo: losartan potassico 100 mg; idroclorotiazide 25 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 175,4 mg; lattosio monoidrato 126,26 mg; amido pregelatinizzato 69,84 mg; magnesio stearato 3,5 mg; idrossipropilcellulosa 6 mg; metilidrossipropilcellulosa 6 mg; titanio biossido 2,93 mg; E 104 giallo chinolina su alluminio idrato 0,0745 mg; cera carnauba 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9460

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo-Lotan Plus»

Estratto decreto NCR n. 444 del 12 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NEO-LOTAN PLUS, anche nelle forme e confezioni: «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse, «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Neopharme S.p.a., con sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6, codice fiscale n. 07472570154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

100 mg + 25 mg compresse rivestite con film, 14 compresse;

A.I.C. n. 032993038 (in base 10), OZGVSG (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: MSD ltd stabilimento sito in Cramlington, Northumberland, Regno Unito, Shotton Lane (produzione completa); Merck Sharp & Dohme B.V. stabilimento sito in Haarlem - Paesi Bassi, Waarderweg, 39 (solo confezionamento).

Composizione: una compressa:

principio attivo: losartan potassico 100 mg; idroclorotiazide 25 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 175,4 mg; lattosio monoidrato 126,26 mg; amido pregelatinizzato 69,84 mg; magnesio stearato 3,5 mg; idrossipropilcellulosa 6 mg; metilidrossipropilcellulosa 6 mg; titanio diossido 2,93 mg; E 104 giallo chinolina su alluminio idrato 0,0745 mg; cera carnauba 0,05 mg;

100 mg + 25 mg compresse rivestite con film, 28 compresse;

A.I.C. n. 032993040 (in base 10), OZGVSJ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: MSD ltd stabilimento sito in Cramlington, Northumberland, Regno Unito, Shotton Lane (produzione completa); Merck Sharp & Dohme B.V. stabilimento sito in Haarlem - Paesi Bassi, Waarderweg, 39 (solo confezionamento).

Composizione: una compressa:

principio attivo: losartan potassico 100 mg; idroclorotiazide 25 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 175,4 mg; lattosio monoidrato 126,26 mg; amido pregelatinizzato 69,84 mg; magnesio stearato 3,5 mg; idrossipropilcellulosa 6 mg; metilidrossipropilcellulosa 6 mg; titanio diossido 2,93 mg; E 104 giallo chinolina su alluminio idrato 0,0745 mg; cera carnauba 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9459

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Losazid»

Estratto decreto NCR n. 445 del 12 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LOSAZID, anche nelle forme e confezioni: «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film, 14 compresse», «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film, 28 compresse».

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale n. 00410650584.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

100 mg + 25 mg compresse rivestite con film, 14 compresse;

A.I.C. n. 031497035 (in base 10), OY16UC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: MSD ltd stabilimento sito in Cramlington, Northumberlanb, Regno Unito, Shotton Lane (produzione completa); Merck Sharp & Dohme B.V. stabilimento sito in Haarlem - Paesi Bassi, Waarterweg, 39 (solo confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: losartan potassico 100 mg; droclorotiazide 25 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 175,4 mg; lattosio monoidrato 126,26 mg; amido pregelatinizzato 69,84 mg; magnesio stearato 3,5 mg; idrossipropilcellulosa 6 mg; metilidrossipropilcellulosa 6 mg; titanio diossido 2,93 mg; E 104 giallo chinolina su alluminio idrato 0,0745 mg; cera carnauba 0,05 mg;

100 mg + 25 mg compresse rivestite con film, 28 compresse;

A.I.C. n. 031497047 (in base 10), OY16UR (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: MSD ltd stabilimento sito in Cramlington, Northumberland, Regno Unito, Shotton Lane (probuzione completa); Merck Sharp & Dohme B.V. stabilimento sito in Haarlem - Paesi Bassi, Waarberweg, 39 (solo confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: losartan potassico 100 mg; idroclorotiazide 25 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 175,4 mg; lattosio monoidrato 126,26 mg; amido pregelatinizzato 69,84 mg; magnesio stearato 3,5 mg; idrossipropilcellulosa 6 mg; metilidrossipropilcellulosa 6 mg; titanio diossibo 2,93 mg; E 104 giallo chinolina su alluminio idrato 0,0745 mg; cera carnauba 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9458

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione «Elettroexpo - Mostra mercato di elettronica, radiantismo, strumentazione, componentistica e informatica», in Verona.

Con decreto ministeriale del 1º agosto 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Elettroexpo - Mostra mercato di elettronica, radiantismo, strumentazione, componentistica e informatica, che avrà luogo a Verona dal 17 novembre al 18 novembre 2001.

01A9567

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 agosto 2001 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 29 d'interesse relativa al trimestre 17 maggio 2001 - 16 agosto 2001 del prestito «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2002» a tasso variabile di nominali lire 2.000 mld - ISIN IT0000518362 - ridenominato in euro 1.032.912.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura dell'1,20% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

il tasso d'interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 30, pagabile dal 17 novembre 2001, resta fissato nella misura dell'1,15% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered Rate a tre mesi (EURIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a..

Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso EURIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato nella pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso EURIBOR di cui sopra - ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni - si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

Nota bene:

Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

01A9568

COMUNE DI ASCOLI PICENO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Ascoli Piceno ha adottato il 28 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001, le seguenti detrazioni I.C.I. agevolate, rispetto a quella minima ordinaria di L. 200.000 prevista dalla legge, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, relativo all'anno 2000, ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni:

L. 450.000 per appartenenza alla condizione reddituale massima, pari a L. 15.860.000 annue;

L. 400.000 per appartenenza alla condizione reddituale annua massima aumentata del 20% (L. 19.032.000);

L. 350.000 per appartenenza alla terza fascia reddituale annua massima aumentata del 30% (L. 20.618.000);

e a condizione che il contribuente stesso:

a) sia dimorante e titolare del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unità immobiliare, sita nel comune di Ascoli Piceno, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:

A/1 abitazioni signorili;

A/7 abitazioni in villini;

A/8 abitazioni in ville;

A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico;

a) non abbia la titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ai fini I.C.I., in Italia ed all'estero, di nessun altro cespite (fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione delle pertinenze così come intese dall'art. 7 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili;

b) abbia compiuto il sessantesimo anno di età, entro il 31 dicembre 2000;

c) sia pensionato e non percepisca redditi di lavoro autonomo;

d) abbia presentato all'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, specifica dichiarazione attestante la situazione economica e patrimoniale richiesta.

La detrazione effettiva non deve superare l'importo della imposta calcolata sulla rendita catastale, aumentata del 5% dell'abitazione principale e delle suddette pertinenze.

(Omissis).

ed, il 31 marzo 2001, la seguente deliberazione, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di rideterminare, le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come segue:

a) aliquota ordinaria:

b) 7 per mille;

c) aliquota diversificata:

d) 6 per mille per unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, con contratti concordati e per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri), limitatamente alla sola quota di possesso del soggetto passivo I.C.I., titolare del diritto di proprietà, ovvero del diritto di usufrutto, uso, che vi eserciti direttamente l'attività, rispettivamente, commerciale e artigianale e a condizione che detto soggetto presenti, a tal fine, all'ufficio tributi del comune di Ascoli Piceno, entro il termine previsto per dichiarare le variazioni intervenute nel corso del 2001, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il modello in distribuzione presso l'ufficio tributi del comune;

e) aliquota ridotta:

4,5 per mille soltanto per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale direttamente da parte delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune.

(Omissis).

01A9633

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Bagnolo Cremasco (Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Aliquote I.C.I.:

5 per mille:

a) prima abitazione;

b) fabbricati;

c) aree agricole;

5,5 per mille:

a) fabbricati affittati;

b) aree agricole.

Detrazione per abitazione principale L. 200.000; aumento della detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le persone che hanno compiuto sessantacinque anni al 31 dicembre 2000 in possesso dei sottoelencati requisiti:

1. essere proprietari (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 (per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od ogni altro diritto reale di godimento ed i suoi familiari così come definito dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

2. avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 20.000.000 elevato a L. 27.000.000 se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente.

(Omissis).

01A9634

COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Cantalupo nel Sannio (Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

01A9635

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Cappelle sul Tavo (Pescara) ha adottato il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2001 le aliquote relative all'I.C.I. nel modo seguente: 5 per mille per la prima abitazione e pertinenze e 6 per mille quale aliquota ordinaria.

(Omissis).

01A9636

COMUNE DI CUNEO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Cuneo ha adottato il 13 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

b) aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;

c) aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari, non costituenti abitazione principale, censite nella categoria A, escluse le A/10 (uffici), usate direttamente dal contribuente e/o concesse in locazione per usi diversi dall'abitazione principale.

Sono esclusi gli immobili:

concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti (scontano il 6,5 per mille);

sfitti, costruiti da non oltre tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e l'alienazione di immobili (scontano il 4 per mille);

già abitazione principale, tenuta a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti (scontano il 6 per mille).

d) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili.

e) aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita da non oltre tre anni e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di immobili.

f) aliquota del 3 per mille per le abitazioni, e relativa pertinenza, concesse in locazione secondo gli accordi territoriali di cui alla legge n. 431/1998.

g) aliquota del 9 per mille per le abitazioni non concesse in locazione e non usate direttamente dal proprietario per le quali detto stato si protragga per oltre due anni. La locazione deve risultare da contratto registrato.

2) di confermare per l'anno 2001 le detrazioni di imposta già deliberate dal consiglio comunale con atto n. 15 del 1º febbraio 2000:

a) detrazione ordinaria di L. 200.000 per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) detrazione speciale di L. 300.000 per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale per coloro in possesso di particolari requisiti socio-economici risultanti in:

a) proprietà di un unico immobile in tutto il territorio nazionale e che lo stesso sia destinato ad abitazione principale, il cui valore imponibile non sia superiore a L. 80.000.000;

b) reddito familiare complessivo, da intendersi al lordo di qualsiasi provento, ivi compresi, se pur non esaustivamente, investimenti azionari, titoli di Stato, fondi comuni, redditi di pensione o di accompagnamento a qualsiasi titolo, interessi bancari, ecc., rientri nei parametri di cui al seguente prospetto:

Numero familiari conviventi —	Reddito lordo complessivo —
1	Fino a L. 19.000.000
2	Fino a L. 30.000.000
3	Fino a L. 33.500.000
4	Fino a L. 36.000.000
5	Fino a L. 37.500.000
6 o più	Fino a L. 39.000.000

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, a pena di non ammissione al beneficio, entro i termini per il versamento d'acconto in caso di possesso dei requisiti prima del 30 giugno o in caso diverso entro il 20 dicembre nella quale si dichiara di possedere i requisiti di cui ai punti precedenti.

(Omissis).

01A9637

COMUNE DI INGRIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Ingria (Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001 «omissis» l'aliquota I.C.I. attualmente in vigore;

2. di dare atto che per effetto della suddetta conferma tali tariffe ed aliquote risultano essere le seguenti: «omissis».

Aliquota I.C.I.: 5 per mille.

(Omissis).

01A9638

COMUNE DI MELARA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Melara (Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

5,5 per mille (aliquota ordinaria) applicabile alla generalità degli immobili (abitazioni principali, relative pertinenze) ad eccezione delle voci sotto riportate;

7 per mille a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati;

4 per mille a tutti i soggetti passivi, appartenenti a nuclei familiari che abbiano contratto matrimonio nell'anno corrente;

4 per mille per le nuove imprese che si insediano nel territorio del comune di Melara nell'anno 2001, specificando che l'agevolazione avrà durata di tre anni e si applicherà sui fabbricati nuovi o ristrutturati attinenti l'attività produttiva e che la condizione per ottenere tale aliquota ridotta è che si tratti di nuova azienda.

Di confermare la detrazione di L. 200.000 complessive annue per l'abitazione principale e per gli immobili ad essa a tal fine equiparati - oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi ed agli effetti degli art. 13 e 13-*bis* del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.).

(Omissis).

01A9639

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651203/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.